

# **GREEN PASS COVID-19**

**Il datore di lavoro può chiederne  
l'esibizione?**



Your partner in law.

# IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2021/953

Il 1° luglio scorso è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 2021/953, in materia di EU Digital Covid Certificate: un documento (digitale o cartaceo) rilasciato dai singoli Stati Membri che agevolerà la libera circolazione in sicurezza all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19.

# EU DIGITAL COVID CERTIFICATE

## CERTIFICATO DI VACCINAZIONE

Rilasciato anche con una dose e a prescindere dal tipo di vaccino utilizzato (contenuto: tipo di vaccino e fabbricante, numero di dosi ricevute, data di vaccinazione)

## CERTIFICATO DI TEST

Rilasciato in seguito a tampone molecolare o rapido (contenuto: tipo di test, data e ora di esecuzione, luogo e risultato)

## CERTIFICATO DI GUARIGIONE

Rilasciato in seguito a guarigione da Covid-19 (contenuto: data del risultato positivo al test, periodo di validità).

**Il certificato COVID digitale UE servirà come prova di vaccinazione, test e guarigione e potrà essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE.**

# CHI PUÓ CHIEDERE L'ESIBIZIONE DEL GREEN PASS?

Secondo l'art. 4, commi 1 e 2, dell'ordinanza del 18 giugno 2021 del Ministero della Salute, la verifica delle certificazioni rilasciate in conformità al Regolamento n. 2021/953 è consentita a:

- a) i **pubblici ufficiali** nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle **attività di intrattenimento e di spettacolo** in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle **strutture ricettive e dei pubblici esercizi** per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di **luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi** e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i **vettori aerei, marittimi e terrestri**, nonché i loro delegati;
- f) i **gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali** per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

# CONCLUSIONI

- Il datore di lavoro, in quanto non menzionato tra i soggetti legittimati, non può chiedere ai dipendenti l'esibizione del green pass, per ragioni attinenti alla gestione del personale impiegato in azienda.
- La disciplina dettata dal Regolamento, infatti, ha come finalità espressa quella di agevolare l'esercizio del **diritto di libera circolazione**, ed esula, pertanto, da specifiche necessità dell'impresa in termini organizzativi.



Your partner in law.

Via Borghetto, 3  
20122 – Milano

[www.lexellent.it](http://www.lexellent.it)

+39 02 87 25 171

[lexellent@lexellent.it](mailto:lexellent@lexellent.it)

